
.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2013, n. 362.

Direttiva alle autorità esproprianti e alla Commissione regionale espropri ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011, relativa all'applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2011 con riferimento agli interventi aventi finalità di carattere pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto predisposto dal Servizio Urbanistica e espropriazioni e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 7/2011 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) recante "*attività di indirizzo e coordinamento della Regione*";

Ritenuto necessario adottare una apposita direttiva per i procedimenti di competenza delle autorità esproprianti e della Commissione regionale espropri per una coerente applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2011, con riferimento agli interventi aventi finalità di carattere pubblico o di uso pubblico, in modo da assicurare comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di far proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esse contenute;

2. di adottare una direttiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011, per le autorità esproprianti e per la Commissione regionale espropri di cui all'art. 18 della L.R. 7/2011 al fine di assicurare sull'argomento comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale, nel modo seguente:

“Ai fini dell'applicazione del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare di cui all'art. 20 della L.R. 7/2011 non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, derivanti direttamente da una precedente destinazione agricola, in cui gli interventi relativi a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, sono promossi anche da soggetti privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione o atto equipollente con il soggetto pubblico che autorizza l'attuazione delle previsioni del PRG, garantendone l'uso pubblico. L'iniziativa privata è limitata dalla volontà del soggetto pubblico assolutamente discrezionale, senza la cui espressione favorevole, condizionata anche dalle disponibilità finanziarie sia per la realizzazione che per l'eventuale gestione, l'opera non può essere realizzata”;

3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le autorità esproprianti e alla Commissione regionale espropri attraverso l'indicazione degli estremi di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Direttiva alle autorità esproprianti e alla Commissione regionale espropri ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011, relativa all'applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2011 con riferimento agli interventi aventi finalità di carattere pubblico.

Premesse.

L'art. 20 della L.R. 7/2011 (Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale) in materia di espropriazione per pubblica utilità, stabilisce che “ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola”.

Da tale assunto discende che qualora l'area sia stata vincolata ad un utilizzo per opere pubbliche la classificazione causa un vincolo di destinazione che impedisce ai privati le forme classiche di trasformazione del suolo che possono essere ricondotte alla edificazione poiché per l'appunto finalizzate alla realizzazione di opere commissionate o commissionabili o convenzionabili esclusivamente dall'ente pubblico. Di conseguenza quando le aree interessate all'esproprio prevedono solo l'iniziativa pubblica non può essere consentita la ricorrenza dell'edificabilità legale e le stesse devono essere trattate come non edificabili, qualora derivino in ogni caso, come sopra detto, direttamente da una precedente destinazione agricola.

Possono sorgere dubbi sulle opere promosse da privati e aventi destinazioni o scopi di natura pubblica in cui il soggetto pubblico interviene in quanto committente dell'opera anche a mezzo di convenzione o atto equipollente e che senza l'assenso dello stesso l'iniziativa privata viene ad essere del tutto impossibilitata ad esprimersi.

In tali casi proprio in quanto il soggetto pubblico mantiene il proprio coinvolgimento sulle azioni da intraprendere, il che può avvenire anche mediante la stipula di una convenzione o atto equipollente con i soggetti privati, al fine di

autorizzarne la realizzazione e garantirne l'uso pubblico, gli interventi sono ricondotti alla fattispecie prevista dall'art. 20 della L.R. 7/2011 e pertanto per quanto riguarda le aree interessate all'espropriazione, si ritengono non edificabili, alle condizioni in esso enunciate.

In conclusione, per le finalità di cui sopra, l'iniziativa privata è legata esclusivamente ad un soggetto pubblico anche attraverso la forma convenzionale, senza la quale la previsione urbanistica non può essere attuata.

Visto l'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011 il quale dispone che la Giunta regionale può adottare direttive ed atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia di espropriazioni;

Ritenuto necessario adottare una apposita direttiva per i procedimenti di competenza delle autorità esproprianti e della Commissione regionale espropri per una coerente applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2011 con riferimento agli interventi aventi finalità di carattere pubblico o di uso pubblico, in modo da assicurare comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)